



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 : Area Promozione della Persona

DETERMINAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DEL DM 72/2021 E DELLA L 241/90, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTE DEL TERZO SETTORE COME PARTNER PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "DOPO SCUOLA": APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E BOZZA DI CONVENZIONE - CUP C79G22000020002	<i>Nr. Progr.</i>	254
	<i>Data</i>	10/05/2022
	<i>Proposta</i>	265
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 10/05/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

MARINELLA ZAMBRANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DEL DM 72/2021 E DELLA L 241/90, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTE DEL TERZO SETTORE COME PARTNER PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "DOPO SCUOLA": APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E BOZZA DI CONVENZIONE - CUP C79G22000020002

LA RESPONSABILE DELL'AREA PROMOZIONE DELLA PERSONA

Richiamati gli intenti programmatici dell'Amministrazione Comunale, esplicitati nel DUP attualmente vigente in cui ci si pone i seguenti obiettivi strategici:

- Continuare la riorganizzazione del servizio per renderlo maggiormente fruibile attraverso una politica di revisione e innovazione, una miglior gestione e diffusione delle informazioni relative ai servizi offerti, avvalendosi di condivisioni di buone pratiche di altre realtà.
- Fare rete con altre realtà del territorio che svolgono attività simili, come stimolo per un confronto costruttivo, per conoscere e poter cogliere le occasioni offerte dal territorio;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 38 del 12.04.22 in cui l'Amministrazione esprime parere positivo sulla sperimentazione alla co-progettazione per il servizio

Richiamato, tra gli obiettivi operativi, "il rinnovo del servizio con riconoscimento del suo ruolo strategico per indirizzare le politiche educative con particolare attenzione alle famiglie fragili e al bilanciamento famiglia e lavoro";

Considerato che il contratto con l'attuale gestore del servizio scadrà il 31.08.2022 e che gli esiti del progetto hanno evidenziato la necessità di favorire lo sviluppo di un approccio innovativo per la sua prosecuzione, determinando la scelta strategica di attivare una procedura di coprogettazione attraverso la selezione di un soggetto del Terzo settore con le seguenti motivazioni:

- ✓ creare un servizio innovativo e di qualità che si inserisca nel quadro socioeconomico attuale in evoluzione.
- ✓ strutturare un servizio vicino ai bisogni emergenti dei minori, della scuola e delle famiglie, avvalendosi di un modello flessibile: occorre infatti che all'evoluzione costante dei problemi e al mutare della domanda corrisponda la capacità dei servizi di innovarsi con adattamento organizzativo e diversificazione degli interventi;
- ✓ favorire lo sviluppo di una governance che assicuri continuità nella produzione innovativa dei servizi secondo principi di sostenibilità ed appropriatezza, grazie all'integrazione tra i diversi soggetti che operano nell'ambito delle politiche educative, e formative;

Premesso che la coprogettazione:

- è stata introdotta dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", per cui, ai sensi dell'art. 1 comma 5, gli enti di terzo settore partecipano attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi. L'art. 5, comma 2, prevede che, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del terzo settore la piena espressione della propria progettualità.
- Con il DPCM. del 30 marzo 2001 "*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328*" si prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di

specifici progetti operativi, i Comuni e loro forme associative possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui il/i soggetto/i del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.

- È stata disciplinata in Lombardia dalla DGR 25 febbraio 2011 n. IX/1353 *"Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità"* in cui si dettano le linee di indirizzo al fine di rendere uniformi sul territorio regionale forme di collaborazione tra aziende sanitarie e enti locali con i soggetti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona. La coprogettazione ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività complesse, tenendo conto delle priorità strategiche evidenziate e condivise dall'ente pubblico, da realizzare in termini di partnership tra quest'ultimo e i soggetti del terzo settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica. Il soggetto del terzo settore che si trovi ad essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali;
- Viene ulteriormente disciplinata in Lombardia con indicazioni operative per lo svolgimento delle procedure di coprogettazione nel Decreto Direzione Generale n.12884 del 28 dicembre 2011 *"Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione fra Comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali"*.
- Viene descritta nelle *"Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"* emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, secondo le quali la coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale
- È inserita nel Codice del Terzo Settore Dlgs 3 luglio 2017 n. 117, laddove si afferma che le amministrazioni pubbliche (...) assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione e accreditamento;
- È illustrata a livello procedurale ed operativo nell'ultimo DM n.72 del 31 marzo 2021, recante *"Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017"* in cui si prende atto della Sentenza 131 della Corte costituzionale e delle modifiche introdotte dal Codice degli Appalti, si fornisce un quadro di riferimento procedimentale uniforme, relativamente a coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento, garantendo comunque l'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti pubblici e individuando la coprogettazione come una metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con gli enti del terzo settore, non più limitato solo ad interventi innovativi e sperimentali;

Richiamati gli artt. 11 e 12 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consentono la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali, all'interno dei quali privati e Pubblica Amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento;

Ritenuto quindi di avviare il procedimento di coprogettazione del servizio "Dopo Scuola" ai sensi della sopracitata normativa specifica di riferimento e della L241/90, individuando il Responsabile dell'Area Promozione della Persona quale responsabile del procedimento;

Considerato che la procedura prevede un avviso pubblico per individuare il soggetto partner con cui stipulare apposita convenzione, per il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

Considerato che i fondi messi a disposizione dal Comune di Busto Garolfo per il servizio "Dopo Scuola", ammontano ad Euro 45.000,00 complessivi annui che trovano la necessaria disponibilità nel bilancio

pluriennale (2022/2023/2024) e che verranno riconosciuti a titolo di contributo a sostegno delle attività progettuali coprogettate e previste nel progetto definitivo e nel piano economico;

Visti i seguenti documenti, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Avviso pubblico
- Schema di convenzione

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Vista la disponibilità al cap. 10431/89 del bilancio previsionale dell'esercizio in corso;

Considerato che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Zambrano Marinella;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto n. 19 del 27.07.2021, con cui si individua quale Responsabile dell'Area Promozione della Persona la Dott.ssa Zambrano Marinella;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2022 si è provveduto ad approvare il Peg per la gestione dell'esercizio provvisorio;

Visto il D.L. n. 228 del 30.12.2021 con il quale è stata rinviata al 31.05.2022 l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

DETERMINA

1) Di avviare il procedimento amministrativo di coprogettazione del servizio "Dopo Scuola", per i motivi esposti in premessa che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale, relativamente al periodo dal 10.09.2022 al 31.08.2024, eventualmente prorogabile per altri due anni;

2) Di approvare i seguenti allegati:

- Avviso pubblico
- Schema di convenzione

3) di dare atto che, a seguito dell'individuazione del soggetto partner e della conclusione dell'iter di coprogettazione con la redazione congiunta del progetto definitivo, verrà sottoscritta la convenzione;

4) di aver richiesto il codice **CUP C79G22000020002** per la tracciabilità del contributo;

5) di imputare la spesa per il contributo stanziato dal Comune di Busto Garolfo a favore dei partner, pari ad Euro 45.000,00 annui, che trova la necessaria disponibilità al capitolo 10431/89, C.P.C. U.1.03.02.99.999 – Tit. 1 – Missione 12 – Programma 1 così suddiviso:

- Anno 2022 Euro 16.950,00
- Anno 2023 Euro 45.000,00
- Anno 2024 Euro 28.050,00

- 6) di dare atto che si procede all'impegno di spesa di Euro 16.950,00 sul capitolo 10431/89, C.P.C. U.1.03.02.99.999 – Tit. 1 – Missione 12 – Programma 1 relativamente all'esercizio 2022;
- 7) di dare atto che con successiva determinazione si provvederà all'assunzione degli impegni di spesa relativamente agli anni 2023 e 2024;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e di tutti gli atti ad esso collegati ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Busto Garolfo, 10.05.2022

La Responsabile dell' Area Promozione della Persona
Dott.ssa Zambrano Marinella

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DEL DM 72/2021 E DELLA L 241/90, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTE DEL TERZO SETTORE COME PARTNER PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "DOPO SCUOLA": APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E BOZZA DI CONVENZIONE - CUP C79G22000020002



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

- Città Metropolitana di Milano -

Sede: P.zza A. Diaz, 1 – Tel. 0331.562011 – CF/P.Iva 00873100150

www.comune.bustogarolfo.mi.it

SCHEDA TECNICA

Descrizione del servizio attuale

Il servizio educativo di dopo scuola attuale è denominato “Centro Azzurro” si pone in rete con le realtà educative, formative e sportive del territorio ed in stretto contatto con le famiglie dei ragazzi, diventando uno spazio in cui si realizzano proposte educative attraverso laboratori ed attività. I ragazzi potranno sperimentarsi in esperienze volte allo sviluppo di competenze relazionali ed attitudini pro-sociali: la progettazione delle proposte favorirà in particolare la collaborazione con le associazioni sportive e culturali del territorio bustese.

Decisiva e strategica è la collaborazione con l’istituzione scolastica, così come la promozione del lavoro di rete e la corresponsabilità educativa con la famiglia.

Tutte le attività, connotate come interventi di educativa extrascolastica e di supporto alla famiglia, si svolgono all’interno dell’edificio scolastico del plesso della Scuola primaria “Tarra”, con ingresso da via Roma, in aule ad esso dedicate in via esclusiva.

Nel Centro Azzurro attualmente si prevedono obbligatoriamente le seguenti attività strutturate:

- “Punto Studio”, un momento specifico dedicato al supporto allo studio e ai compiti, da realizzarsi almeno 3 volte alla settimana con la previsione di momenti specifici a favore di alunni con DSA;
- “Famiglie del mondo”, uno spazio di apprendimento della lingua italiana offerto alle donne straniere, con contestuale possibilità di accudimento dei bambini in fascia prescolare, da prevedersi almeno una volta alla settimana per due ore, da ottobre a maggio.
- “Punto Blu”, un momento specifico dedicato ai bambini della scuola primaria, da prevedersi almeno due volte a settimana per due ore.

Le attività si articolano nelle ore pomeridiane extrascolastiche (fatta eccezione per l’attività “Famiglie del mondo”, che dovrebbe essere svolta preferibilmente in orario mattutino e comunque non in sovrapposizione con le altre attività) e si pongono come principali obiettivi quelli di:

- sostenere i minori fornendo opportunità educative, formative, socializzanti, favorendone la crescita personale per stimolarne l’autostima, potenzialità e risorse;
- favorire il sostegno didattico, in collaborazione con la scuola, e l’apprendimento di un metodo di studio;
- creare uno spazio di supporto educativo alle famiglie, puntando sul coinvolgimento dei genitori nel percorso dei propri figli presso il servizio, pensando a spazi periodici di incontro, di consulenza individuale o su tematiche specifiche aperto a tutti i genitori interessati;
- favorire l’integrazione socio-culturale delle famiglie straniere;

I frequentanti del Centro Azzurro sono bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni residenti a Busto Garolfo per un numero indicativo calcolato in 36 presenti contemporaneamente, con possibilità di modulare tempi di accesso e composizione dei gruppi a seconda dell’età e delle attività proposte. Per specifiche iniziative, programmate e concordate con il servizio sociale, si prevedeva la possibilità di aprire la partecipazione anche a ragazzi non iscritti al centro. L’accesso avviene attraverso segnalazione della scuola, filtrata dalla pedagoga di Azienda So.Le, invio del servizio sociale comunale o mediante accesso diretto della famiglia.

Il servizio sociale comunale deve essere coinvolto per la validazione definitiva degli ammessi al centro, anche per la valutazione di eventuali casi particolari.

Spetta all'équipe, di concerto con gli altri professionisti coinvolti, impostare un progetto educativo in cui si indichino giorni e orari di frequenza personalizzati per ciascun ragazzo. Il servizio per le famiglie è gratuito.

Struttura del servizio

L'apertura avviene secondo il calendario scolastico con orario pomeridiano, per un totale di 20 ore settimanali.

Il coordinatore potrà avere anche funzioni operative e dovrà svolgere attività di coordinamento per un monte ore minimo di 4 ore settimanali.

Si chiede un rapporto educatore/ragazzi presenti, non inferiore a 1:12 e la presenza contemporanea minima di due referenti (educatori, esperti, volontari...).

In sede di co-progettazione sarà definito il monte ore minimo (indicativamente 2.200 ore per anno scolastico), comprensivo delle azioni attuali "Famiglie del mondo", "Punto Studio" e "Punto Blu" che potrebbero assumere nuovi nomi, metodologie e obiettivi.

I servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle normative vigenti tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

Corrispettivo

Il corrispettivo è determinato nell'avviso di induzione pubblica.

Esso sarà da intendere comprensivo di ogni onere dovuto dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obblighi conseguenti dalla convenzione, senza che null'altro si abbia a pretendere per effetto dell'adempimento dei medesimi obblighi.

E' previsto come da normativa un co-finanziamento determinato nell'avviso.

Durata del servizio

Il Comune di Busto Garolfo e i soggetti individuati stipuleranno una convenzione della durata di 2 anni, con decorrenza dal 01.09.2022 e fino al 31.08.2024, il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per un periodo di altri due anni, e comunque fino all'espletamento di una nuova procedura di co-progettazione.

Destinatari del servizio

Minori dai 6 ai 14 anni e le loro famiglie.

Assume un'importanza rilevante la rete con il territorio e con i servizi specialistici oltre che il raccordo con le scuole.

Personale

L'équipe educativa dovrà essere composta da personale esperto in ambito educativo, con titoli di studio specifici ed esperienza nel servizio. Inoltre si potrà inserire esperti per laboratori e volontari.

Impegni del partner coprogettante e risorse messe a disposizione

Il Partner dovrà mettere a disposizione risorse proprie per la realizzazione del progetto, nella misura minima del 10% sul valore del contributo complessivo riconosciuto dal Comune.

Le risorse potranno essere rese in termini economici, di personale, di strumentazione o di ogni altra azione congruente con gli obiettivi progettuali.

Modalità di monitoraggio e valutazione

Il servizio verrà monitorato per valutarne il rispetto dei risultati attesi e dei tempi di realizzazione previsti, così da orientare al meglio le linee d'azione e migliorarne la qualità in corso d'opera, rispondendo adeguatamente ai bisogni che possano emergere, ottimizzando la gestione delle risorse disponibili e verificandone la fattibilità.

Il partner dovrà proporre un sistema di valutazione di impatto sociale.

Il progetto non dovrà superare le 8 pagine formato standard carattere 12.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DEL DM 72/2021 E DELLA L 241/90, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTE DEL



**TERZO SETTORE COME PARTNER PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "DOPO SCUOLA":
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E BOZZA DI CONVENZIONE - CUP
C79G22000020002**

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

- Città Metropolitana di Milano -

Sede: P.zza A. Diaz, 1 – Tel. 0331.562011 – CF/P.Iva 00873100150

www.comune.bustogarolfo.mi.it

**AVVISO PUBBLICO PER DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO/I DEL TERZO SETTORE IDONEI ALLA COPROGETTAZIONE E
ALLA GESTIONE SPERIMENTALE DEL SERVIZIO "DOPOSCUOLA INNOVATIVO"**

PERIODO: DAL 10.09.2022 AL 31.08.2024

CUP (codice unico di progetto) C79G22000020002

Premesso che

- ✓ **La legge 8 novembre 2000 n. 328**, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del terzo settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati. Ai sensi dell'art. 1 comma 5, questi soggetti partecipano attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi. L'art. 5, comma 2, prevede che, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del terzo settore la piena espressione della propria progettualità.
- ✓ **Il DPCM. del 30 marzo 2001** "*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328*" prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni e loro forme associative possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui il/i soggetto/i del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.
- **La L.R.Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008** "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*" all'art. 20 promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al Terzo Settore, al fine di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali;

- **La DGR 25 febbraio 2011 – n. IX/1353** *“Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità”* detta linee di indirizzo al fine di rendere uniformi sul territorio regionale forme di collaborazione tra aziende sanitarie e enti locali con i soggetti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona, anche al fine di concretizzare forme di sperimentazione di sussidiarietà circolare, caratterizzate dalla partecipazione attiva dei diversi ruoli della Pubblica Amministrazione, dei soggetti non profit e dei soggetti profit. A riguardo assume particolare significato la co-progettazione, che ha per oggetto la definizione progettuale d’iniziativa, interventi e attività complesse, tenendo conto delle priorità strategiche evidenziate e condivise dall’ente pubblico, da realizzare in termini di partnership tra quest’ultimo e i soggetti del terzo settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica. Il soggetto del terzo settore che si trovi ad essere coinvolto nell’attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali;
- **Il Decreto Direzione Generale n.12884 del 28 dicembre 2011** *“Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”* detta indicazioni operative per lo svolgimento delle procedure di co-progettazione;
- le **“Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”** emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale
- **Il Codice del Terzo Settore Dlgs 3 luglio 2017 n. 117**, laddove si afferma che le amministrazioni pubbliche (...) assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;
- **Il DM n.72 del 31 marzo 2021** recante *“Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”* in cui si prende atto della Sentenza 131 della Corte costituzionale e delle modifiche introdotte dal Codice degli Appalti, fornisce un quadro di riferimento procedimentale uniforme, relativamente a coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento, garantendo comunque l’autonomia organizzativa e regolamentare degli enti pubblici e individuando la coprogettazione come una metodologia ordinaria per l’attivazione di rapporti di collaborazione con gli enti del terzo settore, non più limitato solo ad interventi innovativi e sperimentali;
- Gli artt. 11 e 12 comma 1 della **legge 7 agosto 1990, n. 241** consentono la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali, all’interno dei quali privati e Pubblica Amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l’amministrazione e la parte non pubblica. L’interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che

unilaterali/autoritativi. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione;

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Busto Garolfo, in base a quanto espresso con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 12/04/2022, nel rispetto del quadro normativo/procedurale sopraindicato, intende riconoscere il particolare ruolo esercitabile nella definizione e realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali dai soggetti del terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini e potenziali portatori di risorse aggiuntive a beneficio del progetto
- la scelta strategica di attivare una procedura di coprogettazione attraverso la selezione di soggetti del Terzo settore per il servizio di doposcuola "innovativo" nasce:
 - che il Comune di Busto Garolfo, al fine di favorire il diritto allo studio, le pari opportunità di istruzione, l'inclusione sociale delle fasce giovanili, e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie intende sostenere servizi di aiuto allo studio e di educativa extrascolastica da programmare in collaborazione con le agenzie e cooperative accreditate ai sensi della normativa regionale;
 - che a questo scopo da diversi anni il Settore Promozione della Persona, promuove nel periodo ottobre - giugno il servizio di doposcuola per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 14 anni iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado;
 - che nel corso del biennio 2019/2022 il Settore ha avuto occasione di sviluppare alcune progettazioni, in collaborazione con gli stessi soggetti gestori, in cui è stato messo in luce il ruolo dei doposcuola come presidio strategico sul territorio di tipo educativo e punto di riferimento per i giovani e le famiglie, soprattutto in fasce sociali dotate di scarse risorse economiche e culturali;
 - che è interesse dell'Amministrazione avviare un percorso di sviluppo e riprogettazione dei doposcuola che, tenendo conto di queste esperienze, punti a sperimentare un modello di intervento più articolato e duttile a vantaggio degli utenti; a valorizzare le competenze degli operatori e la loro conoscenza del territorio; a ricercare sinergie anche con altri soggetti, nonché a concordare una modalità di assegnazione delle risorse che tenga conto delle diverse tipologie di offerta.
 - che negli anni è apparso necessario attivare percorsi/laboratori indirizzati in modo particolare a minori con disturbi DSA, d'integrazione per minori stranieri e supporto alle fasce deboli segnalate dai servizi sociali o dal servizio tutela minori o dai servizi specialistici.

Tutto ciò premesso

SI INDICE ISTRUTTORIA PUBBLICA

rivolta ai soggetti del terzo settore che manifestino il proprio interesse a partecipare ad un processo di coprogettazione **per il servizio doposcuola del Comune di Busto Garolfo.**

Trattandosi di istruttoria pubblica svolta nel rispetto di quanto previsto al titolo VII del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore), finalizzata alla selezione di ente di terzo settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico- professionale, con il quale formalizzare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di servizi di interesse generale, come precisato nelle Linee Guida approvate DM n.72 del 31 marzo 2021, non si applicano le norme del Codice dei Contratti Pubblici bensì le disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla L241/1990 e ss.mm.

oltre che quelle specifiche del Codice del Terzo settore. Le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici si applicano unicamente se espressamente richiamate nel presente bando.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CO-PROGETTAZIONE

Oggetto della co-progettazione sarà la realizzazione di attività educative extrascolastiche per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, rivolte ad alunni delle scuole primarie e secondarie dai 6 ai 14 anni, che comprendano i seguenti aspetti:

1. sostegno allo studio e aiuto allo svolgimento dei compiti finalizzato ad acquisire metodo di studio e a sostenere l'autonomia e la capacità di organizzazione
2. attività di animazione educativa realizzate all'interno della stessa struttura dei doposcuola
3. accompagnamento e avviamento ad attività di animazione educativa, socializzazione, espressività e sportive realizzate in convenzione con altri soggetti del territorio
4. incontro e collaborazione con le famiglie anche in funzione di informare e indirizzare rispetto ad altri servizi del territorio
5. collaborazione con i servizi sociali e le scuole in funzione di prevenire la dispersione scolastica

All'interno delle proposte da formulare le aree sopraelencate potranno essere presenti in misura diversa, posto che:

- l'attività di aiuto ai compiti deve essere obbligatoriamente presente
- l'insieme delle attività proposte può essere garantito dal singolo soggetto proponente (nel caso di offerte pervenute da un unico gestore) oppure realizzate in collaborazione da più soggetti e suddivise liberamente tra questi, nel caso di proposte di rete
- le attività possono essere svolte presso sedi dei soggetti gestori, presso sedi scolastiche, in accordo con i dirigenti, o presso altre sedi e possono coprire da tre a cinque pomeriggi alla settimana.

Il Comune di Busto Garolfo e i soggetti individuati stipuleranno una convenzione della durata di N. 2 anni, con decorrenza dal 10.09.2022 e fino al 31.08.2024, il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per un periodo di altri due anni, e comunque fino all'espletamento di una nuova procedura di co-progettazione.

ART. 2.1 – MODALITA' DI SELEZIONE

La procedura selettiva si svolgerà in tre fasi distinte:

Fase A: Pubblicazione dell'avviso e selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione che si produce in evidenza pubblica nel rispetto delle norme di legge richiamate in premessa e dei criteri di selezione successivamente esplicitati. Saranno individuati quale partner i soggetti che avranno ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte progettuale e nella parte del piano economico con riferimento al cofinanziamento del progetto.

Tempi: scadenza presentazione proposte 06.06. 2022

Individuazione partner (massimo 2) entro il 17.06.2022

Fase B: svolgimento delle sessioni di coprogettazione da parte del “gruppo/tavolo di co-progettazione” di cui al successivo articolo, costituito dai responsabili dei soggetti selezionati e i referenti del Comune di Busto Garolfo.

L'istruttoria parte dalla definizione congiunta del progetto finale da implementare, che è l'esito del confronto tra ente pubblico e partner a partire dal progetto di massima presentato da quest'ultimo.

Si tratta di un'attività di discussione critica, volta alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi comunali ed alla definizione degli aspetti esecutivi, in riferimento ai seguenti punti:

- 1) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire e dei risultati attesi;
- 2) definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentali e migliorative della qualità dell'intervento del servizio;
- 3) definizione di dettaglio del costo delle diverse prestazioni;
- 4) definizione di protocollo operativo/organizzativo tra i soggetti partner progettuale e modalità di integrazione con altri servizi distrettuali e della rete sociosanitaria;
- 5) individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie;
- 6) strumenti e modalità di valutazione dell'impatto sociale generato dal servizio

Tempi:

definizione del progetto finale entro il 12.08.2022

Fase C: stipula della convenzione tra Comune e il soggetto selezionato, in cui si formalizzeranno i contenuti della partnership di co-progettazione e si darà avvio al servizio.

La sottoscrizione avverrà entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento con cui si procederà all'individuazione definitiva dei soggetti partner, all'approvazione del progetto definitivo scaturito dalla fase B) e all'approvazione dello schema di convenzione.

Nella convenzione saranno previsti, fra l'altro:

- l'oggetto e la durata
- il progetto esecutivo definitivo, compreso il crono programma, le modalità di direzione, gestione, organizzazione e revisione eventuale del progetto medesimo
- gli impegni dei soggetti del Terzo settore e gli impegni dell'ente
- le modalità di rimborso
- le cause di risoluzione della convenzione .

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico dei soggetti selezionati, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto dovute per legge. Ai soggetti selezionati potrà essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula della suddetta convenzione.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere ai soggetti partner, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto;
- di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale sopravvenuta nuova normativa, da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.

Art. 2.2 GRUPPO/TAVOLO DI COPROGETTAZIONE

Il gruppo/tavolo di co-progettazione, organismo di governo e coordinamento, verrà convocato con cadenza almeno semestrale per tutta la durata della convenzione, con il compito di valutare in modo partecipato il percorso e gli esiti dell'attività e di intervenire per modificare o integrare le azioni previste dal progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso. E' costituito da i responsabili dei soggetti partner ed eventuali soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto quali per esempio , referenti scuole ecc.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALL' ISTRUTTORIA PUBBLICA

Sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con il Comune per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati. Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 4 del D.Lgs. 117/17 "Codice del terzo settore"
- art. 1 comma 5, L. 328/2000,
- art. 2 D.P.C.M. 30.03.2001.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 REQUISITI GENERALI

La partecipazione all'istruttoria pubblica di co-progettazione è riservata ai soggetti indicati all'art. 3. I soggetti interessati dovranno possedere competenze, capacità ed esperienza nello sviluppare le reti territoriali con altri enti pubblici e privati, sostenere e rafforzare quelle già esistenti tra i soggetti impegnati a vario titolo nel sostegno alla vita attiva dei cittadini al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal presente avviso secondo le linee di progettazione.

Al fine di poter instaurare un rapporto di co-progettazione in qualità di partner di Ente Pubblico, i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia all'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:

1. requisiti generali: assenza di ogni situazione che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio. Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il DGUE allegato al presente avviso;

2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei seguenti registri/albi, istituiti per la tipologia di associazione/organismo/Ente/impresa a cui il soggetto concorrente appartiene, per le attività ed i servizi oggetto del presente bando di co-progettazione:

- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;

- per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti dalla Legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di co-progettazione;
- per le cooperative: iscrizione nell'Albo regionale delle società cooperative per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di co-progettazione;
- per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di co-progettazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.

L'Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti

4.2 REQUISITI SPECIALI

Requisiti di capacità tecnico professionale:

- Esperienza nella gestione di servizi diurni per minori (dopo scuola, laboratori educativi, centri diurni, centri estivi ecc., per almeno due anni continuativi).

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa il requisito è dato dal complesso dei requisiti posseduti dai soggetti facenti parte del R.T.I.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la co-progettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla selezione di co-progettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

In caso di consorzio, il consorzio deve indicare le consorziate esecutrici.

Non è ammesso l'avvalimento in quanto non compatibile con la natura della coprogettazione.

ART. 5 – RISORSE PER LA CO-PROGETTAZIONE

Il budget complessivo stimato per la co-progettazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative, interventi e attività è pari a € 99.000 euro (IVA non si applica) per il biennio di co-progettazione. Al termine e previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della co-progettazione la partnership potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di due anni.

Il budget totale sarà finanziato con risorse:

- a) messe a disposizione dal partner e funzionali alla realizzazione del progetto (attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive), per una quota minima pari al 10%;
- b) messe a disposizione dal Comune per un importo massimo di € 90.000 per il biennio di co-progettazione (€45.000 2022/23 e €45.000 2023/24). Le risorse di cui alla lettera b) rappresentano le risorse che l'ente mette a disposizione quale importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi e interventi oggetto di co-progettazione.
- c) Il Comune mette a disposizione a titolo gratuito la sede operativa del progetto presso le scuole Tarra. Saranno a carico dei partner gli oneri di manutenzione ordinaria.

In particolare, l'importo di cui alla lettera b) assume natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite in convenzione— solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati.

A consuntivo, quindi, l'importo di cui alla lettera b) potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico- finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che i partner progettuali abbiano di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione), al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento dell'Amministrazione e quello dei soggetti co-progettanti, risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di offerta, che deve restare invariata.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di co-progettazione dovranno far pervenire la propria domanda, **entro le ore 12.00. del giorno 06 giugno 2022.** - obbligatoriamente via PEC all'indirizzo: protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it, in conformità agli ALLEGATI del presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente interessato.

In caso di richiesta da parte di ATI i modelli dovranno essere presentati da tutte le ditte componenti l'associazione, oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti il raggruppamento.

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. A PENA DI ESCLUSIONE la domanda dovrà contenere:

- A. "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che dovrà contenere la documentazione indicata al successivo punto A.
- B. "BUSTA B - PROPOSTA PROGETTUALE", che dovrà contenere il progetto del concorrente
- C. "BUSTA C - PIANO ECONOMICO", che dovrà contenere il piano economico del concorrente

A) BUSTA - Documentazione amministrativa

Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta come da modelli allegati compilata in ogni sua parte.

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto e alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

B) BUSTA B - Proposta progettuale

La proposta, redatta in lingua italiana, deve contenere tutti gli elementi atti a consentire una precisa ed aderente valutazione.

Il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di RTI costituendo, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

C) BUSTA C - Piano economico

Il soggetto concorrente dovrà redigere un piano economico compilando lo specifico modello allegato al presente avviso (Modello 3 – piano economico) contenente i dettagli della composizione dei costi della co-progettazione ed evidenziando le quote di cofinanziamento ovvero le risorse aggiuntive a disposizione per la co-progettazione e per la coproduzione/esecuzione del progetto (arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane).

Dovranno in particolare essere dettagliati gli interventi, le modalità e i tempi di impiego delle risorse messe a disposizione dal partner.

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

Nel caso di domanda presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito il piano deve essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che la domanda di partecipazione di cui al punto A):

- non sia stata presentata
- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che la proposta progettuale di cui al punto B):

- non sia stata presentata
- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che il piano economico di cui al punto C):

- non sia stato presentato
- non sia firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- non sia firmato dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione del contenuto della proposta progettuale e del piano economico sarà articolata in base ai seguenti punteggi:

proposte progettuali	Punteggio massimo
Progetto	90
Piano economico	10

IL PROGETTO

Il Punteggio massimo è di 90/100 così suddiviso

Analisi del contesto territoriale, dell'utenza potenziale e dei bisogni specifici di singoli gruppi di bambini / ragazzi. Scarso: 5 punti – Sufficiente: 8 punti – Adeguato: 10 punti – Più che adeguato: 12 punti – Eccellente: 15 punti	Fino a 15 punti
Numero di proposte di aree di attività 1 punto per ogni area di attività massimo = 5 punti	Fino a 5 punti

Completezza della descrizione dell'organizzazione e delle metodologie rispetto alle singole aree di attività proposte Scarso: 5 punti – Sufficiente: 8 punti – Adeguato: 10 punti – Più che adeguato: 12 punti – Eccellente: 15 punti	Fino a 15punti
Rispondenza della proposta rispetto ai bisogni individuati e alla tipologia di utenza/ territoriale Scarso: 5 punti – Sufficiente: 8 punti – Adeguato: 10 punti – Più che adeguato: 12 punti – Eccellente: 15 punti	Fino a 15 punti
Esistenza di reti territoriali adeguatamente descritte e argomentate Scarso: 2 punti – Sufficiente: 4 punti – Adeguato: 6 punti – Più che adeguato: 8 punti – Eccellente: 10 punti	Fino a 10 punti
Curriculum degli operatori Scarso: 2 punti – Sufficiente: 4 punti – Adeguato: 6 punti – Più che adeguato: 8 punti – Eccellente: 10 punti	Fino a 10 punti
Precedenti esperienze del soggetto proponente nel campo dei servizi educativi extrascolastici, che dimostrino il radicamento nel territorio, la conoscenza delle problematiche dell'utenza e la capacità di produrre soluzioni innovative e di collaborare con la rete dei servizi sociali Scarso: 2 punti – Sufficiente: 4 punti – Adeguato: 6 punti – Più che adeguato: 8 punti – Eccellente: 10 punti	Fino a 10 punti
Metodi e strumenti di monitoraggio e verifica, compreso il sistema di raccolta dei dati sull'utenza Scarso: 2 punti – Sufficiente: 4 punti – Adeguato: 6 punti – Più che adeguato: 8 punti – Eccellente: 10 punti	Fino a 10 punti
Totale progetto	90
Qualità della proposta economica (es. proposte innovative per l'utilizzo del budget al fine di agevolare le fasce deboli, individuazione di fonti di finanziamento aggiuntive....)coerenza e congruità dei costi con la progettualità proposta e risorse messe a disposizione dal soggetto Scarso: 2 punti – Sufficiente: 4 punti – Adeguato: 6 punti – Più che adeguato: 8 punti – Eccellente: 10 punti	Fino a 10 punti
Totale progetto e proposta economica	100

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuato con le modalità e in data che verrà comunicata in seguito, mediante comunicazione a mezzo PEC.

La Commissione di esperti, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le proposte progettuali, valuterà i progetti presentati sulla base e secondo l'ordine dei criteri elencati. Il concorrente deve articolare il progetto nel rispetto dei criteri sopra riportati.

La Commissione attribuirà i punteggi ai progetti presentati con le seguenti modalità:

- ogni commissario esprimerà, per ciascun elemento di cui alla suddetta tabella, la propria valutazione secondo la seguente scala di valori: scarso, sufficiente, adeguato, più che adeguato, eccellente;
- si procederà a calcolare la media dei punteggi attribuiti, per ciascun elemento, dai commissari;
- si sommeranno quindi i punteggi ottenuti per ogni elemento di valutazione individuando

così il punteggio totalizzato da ciascun concorrente.

Saranno considerate ammissibili alla co-progettazione le proposte che raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 60 punti su 100.

La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un'unica proposta progettuale, qualora il progetto risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente avviso.

Con i soggetti che avranno presentato le proposte ammissibili viene costituito un tavolo di co-progettazione, composto da tecnici del Comune e del privato sociale. Il tavolo ha il compito di elaborare il progetto di dettaglio per l'organizzazione dell'offerta di doposcuola per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

L'Amministrazione non si ritiene vincolata ad alcuna offerta nel caso non si trovino proposte rispondenti ai requisiti e alle esigenze.

Una volta concluso il lavoro del tavolo, il progetto condiviso sarà oggetto di una convenzione da sottoscrivere tra le parti, allo scopo di definire compiti e obblighi reciproci.

Anche in questa fase ciascuno dei soggetti ha la possibilità di scegliere di non aderire alla proposta, così come il Comune ha facoltà di non approvarla in caso la reputi insoddisfacente.

ART. 9 – CO-PROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE

Successivamente alla scelta dei partner secondo i criteri di cui al precedente articolo sarà convocato il tavolo di coprogettazione con il mandato di procedere alla realizzazione della fase B)

Essa consiste nella discussione critica del progetto presentato e alla eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità del presente avviso anche in relazione alla progettazione sovracomunale contenuta nel Piano di Zona, nonché alla definizione degli obiettivi, degli aspetti esecutivi, e degli aspetti di innovatività, sperimentaltà e di integrazione con il territorio.

Le attività, i progetti/interventi definiti in sede di co-progettazione saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di co-progettazione, regolerà i rapporti tra l'ente ed il partner.

A tal fine il Comune inviterà i soggetti selezionati/partner a:

- stipulare la convenzione, nel termine di 15 giorni dal provvedimento di individuazione definitiva del co-progettante;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della co-progettazione;

ART. 10 – AVVERTENZE

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione.

Il Comune si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Il Comune si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

La partecipazione alle fasi della procedura selettiva (in particolar modo, fase B) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula della convenzione di cui alla fase C), il soggetto selezionato nulla

potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B), che riveste natura endoprocedimentale ed istruttoria.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito del presente avviso saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore del Comune di Busto Garolfo.

Allegati all'Avviso:

1. Modello 1 – Istanza di partecipazione
2. Modello 2 – Scheda tecnica del servizio
3. Modello 3 – Piano economico

OGGETTO:
**DETERMINAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
COPROGETTAZIONE AI SENSI DEL DM 72/2021 E DELLA L
241/90, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTE DEL TERZO
SETTORE COME PARTNER PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
"DOPO SCUOLA": APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E BOZZA
DI CONVENZIONE - CUP C79G22000020002**

BOZZA
**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E ente di terzo settore
.....a seguito di procedura di coprogettazione per la gestione
del DOPOSCUOLA**

L'anno....., addì.....

del mese di

in presso

tra

Il Comune di Busto Garolfo, P.zza Diaz, 1 C.F. 00873100150, rappresentato dal Responsabile dell'Area Promozione della Persona, nominato con Decreto sindacale n... del, esecutivo ai sensi di Legge e l'ente di terzo settore

"....." partita IVA/codice fiscale,
con sede legale in.....Via.....

iscritto nel Registro in data.....con n°....., rappresentata
da nato ailin qualità di legale
rappresentante dell'organizzazione stessa,

Richiamati:

- Il **Codice del Terzo Settore Dlgs 3 luglio 2017 n. 117**, laddove si afferma che le amministrazioni pubbliche (...) assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;
- Il **DM n.72 del 31 marzo 2021** recante *"Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)"* in cui si prende atto della Sentenza 131 della Corte costituzionale e delle modifiche introdotte dal Codice degli Appalti, fornisce un quadro di riferimento procedimentale uniforme, relativamente a co-programmazione, coprogettazione e accreditamento, garantendo comunque l'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti pubblici e individuando la coprogettazione come una metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con gli enti del terzo settore, non più limitato solo ad interventi innovativi e sperimentali;

- Gli artt. 11 e 12 comma 1 della **legge 7 agosto 1990, n. 241** consentono la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali, all'interno dei quali privati e Pubblica Amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica. L'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione;

Premesso che con avviso del, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente è stata indetta procedura comparativa per consentire a tutti gli enti di terzo settore di accedere alla collaborazione con l'ente, e che a seguire dell'espletamento della fase A) della coprogettazione, con determinazione del Responsabile del Servizio n. del è stato selezionato l'ETS denominato _____ iscritto al N. _____ del Registrodella Regione Lombardia;

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione Italiana
- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la LR 1/2008
- lo Statuto del Comune di Busto Garolfo;
- il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è il progetto sul servizio DOPOSCUOLA scelto nella fase A) della coprogettazione a seguito di avviso pubblico e successivamente definito nella fase B). Il progetto definitivo viene allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune di Busto Garolfo, intende confermare nell'ambito del proprio territorio l'esperienza ormai consolidata, consistente nella realizzazione di interventi complementari e non sostitutivi

dei servizi di propria competenza a favore dei propri cittadini, garantendo le attività indicate all'art. 1., secondo il principio di sussidiarietà.

L'individuazione dell'ente di terzo settore con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

1) Il servizio Doposcuola verrà realizzato secondo le modalità e le azioni previste nel progetto allegato per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 14 anni iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, del Comune di Busto Garolfo, ed in senso esteso a beneficio della cittadinanza tutta.

Articolo 3 – Impegni del partner

Gli enti di terzo settore, partner con il Comune di Busto Garolfo nella realizzazione del progetto, si impegnano:

- a realizzare le attività previste nel progetto allegato, secondo tempi, modalità in esso previsti come esito della coprogettazione con il Comune;
- a far accedere alle proprie attività chiunque vi abbia interesse, senza alcuna discriminazione di sorta, fermo restando per i partecipanti il rispetto delle regole e finalità proprie dell'attività svolta;
- a relazionare annualmente al Comune l'attività effettivamente svolta, e rendicontare, a norma di legge, le spese sostenute nell'anno precedente, entro le scadenze previste nel progetto;
- a collaborare con il Comune, quando richiesto, nello svolgimento di iniziative dal medesimo organizzate o patrocinate, purché coerenti con le attività e le priorità statutarie dell'Associazione;
- a dare immediata comunicazione ai Servizi Sociali delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- Comunicare al Comune il nominativo del responsabile dei servizi oggetto della presente convenzione;
- fornire relazioni annuali sulle attività svolte e sulla programmazione futura.

Articolo 4 – Impegni del Comune di Busto Garolfo

Il Comune comunicherà ai partner il referente comunale per gli adempimenti della convenzione.

Il Comune darà massima pubblicità e diffusione alle attività oggetto della convenzione e ne monitorerà la qualità secondo quanto previsto nel progetto.

Articolo 5- Gruppo di coprogettazione

Il gruppo di coprogettazione, organismo di governo e coordinamento, verrà convocato con cadenza almeno trimestrale per tutta la durata della convenzione, con il compito di valutare in modo partecipato il percorso e gli esiti dell'attività e di intervenire per modificare o integrare le azioni previste dal progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso.

E' costituito dai responsabili del soggetto partner e da referenti del Comune, come indicato nel progetto allegato.

Articolo 6 – Responsabilità e assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività previste nel progetto per cause ad esse connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico del partner. Esso esibisce, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, una Polizza Assicurativa specifica per la responsabilità civile verso terzi, per la copertura di rischi, infortuni e malattie dei volontari e degli eventuali dipendenti correlati allo svolgimento dell'attività e con validità non inferiore alla durata della convenzione. Gli estremi identificativi delle Polizze vengono di seguito riportati:

.....

Articolo 7 – Contributo

Il valore massimo della presente convenzione calcolato per un anno è di € **45.000,00** (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72, e dell'art. 143 comma 3 TUIR).

Sono riconosciuti ai partner, quale contributo per la realizzazione delle attività coprogettate, i seguenti oneri e spese:

- le spese di personale e di eventuali consulenti/formatori incaricati per attività inerenti il progetto;
- la cancelleria e le dotazioni strumentali per l'ufficio;
- spese per la promozione e comunicazione;
- altre spese riconducibili direttamente all'attività espletata in relazione al progetto allegato.

Si precisa che tali risorse economiche saranno erogate esclusivamente a titolo di contributo per spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione delle attività e degli interventi coprogettati, a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi.

Le spese rendicontate dovranno essere conformi al Piano Economico- finanziario preventivo approvato in fase di coprogettazione, allegato alla presente. Le spese eccedenti il rimborso massimo previsto restano a totale carico del partner, che dovrà inoltre rendicontare le attività da esso finanziate in base a quanto dichiarato nel piano economico approvato nel progetto definitivo allegato.

Tutte le spese sopraindicate saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. Detti prospetti dovranno essere presentati alle scadenze previste nel progetto (mensile/trimestrale/quadrimestrale da stabilirsi).

Il Comune di Busto Garolfo si impegna a liquidare le spese rendicontate entro 30 giorni dalla verifica di congruità della rendicontazione presentata, che dovrà comprendere una nota riassuntiva descrittiva alla quale andranno allegati i giustificativi delle spese sostenute, nei limiti del budget assegnato.

I partner si impegnano a indicare un conto corrente dedicato per il versamento del contributo, anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto all'art 3 della legge 136/2010.

Il Comune potrà valutare, di concerto con i partner, la possibilità di ampliare o ridurre il budget progettuale del valore del 20% dell'importo originario in base a necessità e bisogni che potranno manifestarsi nel corso della durata della convenzione.

Articolo 8 – Durata

I progetti nel loro complesso in via sperimentale avranno durata biennale. La convenzione stipulata con l'Ente e con gli enti partner avrà a sua volta durata corrispondente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

La convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore biennio, previa espressa conferma scritta tra le parti, a seguito di valutazione da parte del Comune sul buon andamento del primo periodo sulla base delle relazioni annuali, dell'esito dei lavori del gruppo di coprogettazione e salvo il permanere di tutti i presupposti e del relativo finanziamento a carico del bilancio del Comune di Busto Garolfo.

Non è consentito il tacito rinnovo.

Articolo 9 - Privacy

I partner dichiarano di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

I partner ha individuati _____, quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l'esecuzione della presente convenzione.

Il Comune di Busto Garolfo ha nominato formalmente il Responsabile dell'Area Promozione della Persona quale responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione della presente convenzione.

I partner si obbligano ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Busto Garolfo ed sono responsabili della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che sono tenuti a non divulgare informazioni o notizie acquisite in ragione del progetto relativo alla convenzione in oggetto.

Articolo 10 - Imposte

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e ai sensi dell'art.82, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 11 - Controversie

I rapporti tra il Comune e i partner si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 12 - Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed dagli enti partner rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali modifiche legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 13 - Registrazione

Il Comune e i partner provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune e i partner hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

IL PRESIDENTE dell'ETS

IL PRESIDENTE dell'ETS

IL RESPONSABILE DELL'AREA PROMOZIONE DELLA PERSONA.....